

Allegato "B" alla raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART.1 - È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., una società consortile a responsabilità limitata denominata

OPEN LEADER - Società consortile a r.l., anche brevemente

OPEN LEADER Scarl.

La società opera quale Gruppo di azione locale (di seguito Gal) ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

ART.2 - La società ha sede legale in Pontebba. Ad iniziativa dell'assemblea potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - La durata della società è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, con delibera della assemblea "straordinaria".

ART. 4 - La società consortile non ha fini di lucro e ha lo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico delle attività del settore agricolo, agriturismo, turistico, artigianale, dei servizi e delle attività produttive in genere, comprese le attività di formazione e riqualificazione a favore dell'occupazione e delle imprese, nonché lo studio, attuazione e il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello sviluppo sociale ed economico compatibile con le risorse ambientali, in particolar modo nelle zone montane e rurali della Provincia di Udine.

La Società, potrà, pertanto avviare tutte le iniziative ritenute utili ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo:

a) La programmazione, la progettazione e la gestione di programmi, progetti ed iniziative locali, regionali, nazionali o comunitarie;

b) La gestione di servizi a livello comprensoriale, ivi compresi i servizi agli enti locali, l'assistenza ed il supporto tecnico alle attività imprenditoriali;

c) L'animazione socio-economica e culturale ed iniziative di sensibilizzazione;

d) La promozione e il collocamento delle produzioni locali;

e) La promozione, realizzazione e commercializzazione di attività turistiche, agricole, artigianali e produttive in genere, di apposito materiale promozionale e di programmi di animazione;

f) La promozione e la gestione di interventi di formazione professionale ed imprenditoriale e di riqualificazione.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od anche solo utili per il conseguimento

dell'oggetto sociale, la società potrà indi prestare fidejussioni e/o avalli e garanzie in genere, comprese quelle reali ed ipotecarie.

## TITOLO II

### SOCI

ART.5 - Possono essere soci le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli Istituti di credito e comunque ogni operatore economico e sociale il cui apporto possa essere ritenuto utile per l'ottenimento dello scopo societario.

Il consiglio di amministrazione potrà ammettere, quali soci, ogni operatore che abbia sede o eserciti la propria attività anche al di fuori del comprensorio di riferimento della Società, in territorio sia nazionale che internazionale.

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando i propri dati identificativi e dichiarando di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici. Fanno parte della componente pubblica le società di capitali partecipate da enti pubblici.

ART.6 - Non possono diventare soci le persone o le società e gli enti in procedura concorsuale.

## TITOLO III

### CAPITALE SOCIALE - CONTRIBUTI

ART. 7 - Il capitale sociale è fissato in Euro 76.950,74 (settantaseimilanovecentocinquanta virgola settantaquattro), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Le quote possono essere di diverso ammontare, purché di valore non inferiore a 516,46 euro (cinquecentosedici virgola quarantasei).

ART.8 - Il trasferimento delle quote per atto tra vivi è soggetto al preventivo benestare del consiglio di amministrazione che dovrà verificare, in capo al subentrante, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi è subordinato alla seguente procedura:

- Chi intende alienare, in tutto o in parte la propria quota, dovrà informare mediante lettera raccomandata o pec, il consiglio di amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro 30 (trenta) giorni;

- Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione, i soci dovranno a loro volta comunicare al consiglio mediante lettera raccomandata o pec, la volontà di esercitare il diritto di prelazione; il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante;

- La quota posta in vendita andrà ripartita fra tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di capitale detenuta da ciascun socio.

- Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione nei termini sopra indicati il socio avrà la facoltà di cedere a terzi le quote, previa approvazione del consiglio di amministrazione dell'ammissione a socio del contraente.

ART.9 - Per l'attuazione dell'oggetto sociale, il consiglio di amministrazione, potrà richiedere ai soci, ai sensi dell'art.2615 *ter* C.C. e del successivo n.3 dell'art.16, il versamento di contributi in denaro per la copertura dei costi relativi al funzionamento della società, anche non rapportati alla quota di partecipazione.

ART.10 - Ciascun socio potrà essere escluso con delibera del consiglio di amministrazione per il comportamento in contrasto con gli scopi consortili, nonché per mancato versamento del contributo di cui al precedente art.9.

ART.11 - Oltre che per esclusione i soci cessano di far parte della società consortile per recesso. Il recesso del socio è consentito nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

ART.12 - Nel caso di perdita della qualità di socio, la società consortile liquiderà la partecipazione al socio uscente o agli eredi, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2473 cod.civ..

#### TITOLO IV

##### ORGANI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

ART. 13 - Sono organi della società:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) l'organo di revisione.

#### TITOLO V

##### DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART.14 - I soci decidono mediante consultazione assembleare. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non presenti o dissenzienti.

L'assemblea viene convocata a norma di legge presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea.

ART.15 Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Ogni socio vota in proporzione alla quota di capitale posseduta.

ART.16 - L'assemblea è "ordinaria" o "straordinaria".

L'assemblea "ordinaria" deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o altre scadenze se espressamente previste dal codice.

Sono di competenza dell'assemblea "ordinaria":-----

1) l'approvazione del bilancio e dell'eventuale regolamento interno;-----

2) la nomina delle cariche sociali;-----

3) la determinazione sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione delle quote di cui all'art.9 e le relative modalità di erogazione da parte dei soci;-----

4) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, che sono sottoposti alla sua attenzione dal consiglio di amministrazione.-----

Compete all'assemblea "straordinaria" di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.-----

L'assemblea "ordinaria" è regolarmente costituita e delibera in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.-----

L'assemblea "straordinaria" è regolarmente costituita e delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.-----

ART.17 - L'assemblea, sia "ordinaria" che "straordinaria", è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente se nominato; in loro assenza si provvederà alla nomina di un presidente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.-----

ART.18 - Le votazioni hanno luogo con le modalità stabilite di volta in volta dal presidente, in ogni caso con voto palese.-----

ART.19 - Le deliberazioni assembleari saranno fatte constare da processo verbale che verrà trascritto su apposito libro firmato dal presidente e dal segretario.-----

Il verbale così redatto e sottoscritto forma piena prova di fronte ai terzi ed ai soci di quanto in esso contenuto.-----

ART.20 - La convocazione è fatta con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi con raccomandata o con pec ai soci non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

L'avviso deve contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.-----

-----TITOLO VI-----

-----IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

ART.21 - Il consiglio di amministrazione potrà, per delibera-----

zione dell'assemblea "ordinaria", essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri il Presidente e il vice presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Il consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di consigliere delegato e potrà attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico e amministrativo ad uno o più dei suoi membri ed avvalersi di consulenti esterni.

ART.22 - I consiglieri devono essere espressione per almeno il 50% (cinquanta per cento) della componente privata della società.

Possono essere eletti anche fra non soci, durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono con l'approvazione del bilancio di riferimento all'ultimo dei tre esercizi.

ART.23 - Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o, nel caso di impedimento, del vice presidente tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza. Il consiglio di amministrazione può deliberare anche mediante consultazione scritta.

Le riunioni sono presiedute dal presidente, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle delibere è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le operazioni di voto avvengono per alzata di mano.

ART.24 - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società; allo stesso sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle direttive programmatiche emanate dall'assemblea.

L'assemblea determina altresì i compensi, in misura fissa o variabile e gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione del rapporto di mandato.

## TITOLO VII

### IL PRESIDENTE

ART.25 - Il presidente o, nei casi di assenza o di impedimento di questi, il vice presidente, rappresenta la società presso i terzi ed in giudizio e a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere cura l'esecuzione delle delibere del consiglio.

È altresì compito del presidente presiedere le riunioni del

consiglio stesso e le assemblee dei soci.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

ART.26 - Le funzioni di controllo e di revisione potranno essere svolte anche al di fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge.

I soci, decidendo ai sensi delle regole statutarie, stabiliranno in sede di nomina dei componenti la modalità e la ripartizione delle funzioni di controllo legale e revisione.

TITOLO IX

BILANCIO SOCIALE

ART.27 - L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procederà alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite. Il bilancio così redatto dovrà essere approvato e dovrà essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART.28 - Non possono essere distribuiti utili ai soci sotto qualsiasi forma.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.29 - Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI VARIE

ART.30 - Il funzionamento della società consortile con particolare riferimento ai contributi previsti, oltre che da questo statuto potrà essere disciplinato da apposito regolamento interno da compilarsi a cura del consiglio di amministrazione che lo sottoporrà all'approvazione dell'assemblea "ordinaria".

ART.32 - Per quanto non previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to Moroldo Mauro

Alberto Piccinini, notaio